



LAVORO

Fai la tua domanda all'esperto:
esperto.lavoro@repubblica.it



PER GLI ABBONATI PREMIUM

Lavoro, la mail personale non si tocca. Anche se passa sulla rete aziendale

a cura della redazione Economia

ESPERTO LAVORO



A cura della redazione Economia

Lavoro, la mail personale non si tocca. Anche se passa sulla rete aziendale

Il caso affrontato dalla Cassazione: la società voleva usare i messaggi sugli account privati, passati dai server aziendali, per dimostrare la concorrenza sleale. Richiesta respinta

12 Settembre 2025 alle 11:17

Può l'azienda accedere alla mail di caselle personali, ma transitate dai sistemi aziendali, per usare il contenuto in un processo? Novità al riguardo, spiega l'avvocato Francesco Chiarelli dello studio Trifirò & Partners Avvocati, con la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24204 del 29 agosto 2025).

Questa ha affrontato il caso relativo alla possibilità per una azienda di accedere o meno alle mail, contenute in account privati e transitate sulla rete aziendale, di ex dipendenti ritenuti responsabili di aver svolto concorrenza sleale e alla possibilità o meno di utilizzarle giudizialmente contro di essi.

“Il caso affrontato dalla Suprema Corte presenta delle peculiarità”, spiega Chiarelli. “La posta elettronica è oramai uno strumento imprescindibile sia per lo svolgimento dell’attività lavorativa sia per la gestione di questioni personali.”

Utilizzare la mail personale su pc aziendale

Nel contesto lavorativo attuale, la gran parte delle aziende è dotata di procedure interne che disciplinano le modalità di utilizzo della posta elettronica, per esempio, prevedendo, da un lato, l'utilizzo dell'account aziendale esclusivamente per ragioni lavorative ed informando i dipendenti della possibilità che vengano effettuati dei controlli e, dall'altro, precludendo a monte la possibilità di accedere dal pc aziendale a siti esterni sui quali sono registrati gli account di posta elettronica personale.

L'adozione di procedure interne è utile per cercare di ridurre le problematiche, gestionali e giuridiche, che sovente si pongono quando vi è il sospetto che, attraverso le mail, il lavoratore abbia compiuto delle operazioni illecite o vi è il sospetto che, dalle mail, si possa trarre conferma della commissione di una illecita condotta.

Le questioni che si pongono, infatti, alla luce delle disposizioni normative della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (in particolare l'art. 8), dello Statuto dei Lavoratori (in particolare l'art. 4) e di quelle vigenti in tema di privacy, attengono principalmente alla possibilità o meno di accedere alle mail dei dipendenti e alla loro utilizzabilità o meno ai fini disciplinari e risarcitori quand'anche dal loro contenuto si tragga, comunque, conferma della commissione di una condotta illecita.

Le questioni sono ancora più complesse quando, nel contesto lavorativo, un lavoratore utilizza per fini personali l'account di posta elettronica aziendale oppure utilizza, tramite il pc e la rete aziendale, l'account di privato.

L'azione risarcitoria e la “prova” nella mail

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda quest'ultimo aspetto in una vicenda in cui un'azienda nel 2013 aveva promosso un'azione risarcitoria nei confronti di ex dipendenti ritenuti responsabili di concorrenza sleale.

A supporto della domanda proposta, l'azienda aveva prodotto una propria consulenza tecnica informatica contenente una serie di mail dei lavoratori estratte dai rispettivi account privati di posta privata, protetti da password, che erano transitate attraverso il server aziendale.

Al riguardo gli ex dipendenti, avevano dedotto di non aver impostato alcuna opzione per ricevere le mail personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul pc aziendale, di non avere concesso alcuna autorizzazione per l'accesso e che la società non aveva impartito loro specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalità di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori.

In questo contesto, la Corte di Cassazione ha ritenuto sia illecito l'accesso alle mail personali, benché transitate comunque sulla rete aziendale, sia inutilizzabili, ai fini processuali, le mail acquisite.

Le mail sono “vita privata”

La Suprema Corte, nello specifico, ha ritenuto attraverso una disamina dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza – che le mail inviate o ricevute dall'account privato, seppur utilizzando la rete aziendale,

devono ritenersi comprese nella nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all’articolo 8 della Convenzione e come tali inviolabili.

La Suprema Corte, inoltre, ha ritenuto che, anche a voler equiparare le mail personali in esame alle mail aziendale per essere, comunque, transitate sulla rete aziendale, in ogni caso, l’accesso alle mail e il loro conseguente utilizzo sono illegittimi.

Ciò perché la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi all’utilizzo della posta elettronica è stata effettuata attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione è avvenuta, come nel caso affrontato, senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151 del 2015 che offre, invece, ora maggiori spazi di controllo) ed in assenza dell’acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dalle disposizioni vigenti in tema di privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003).